LE GUIDE DI ANFFAS NAZIONALE





PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE, PERSONALIZZATO E PARTECIPATO



Pubblicazione realizzata da: **Anffas Nazionale**Via Latina, 20 – 00179
Roma (RM)
Tel. 06/3611524 – 06/3212391
nazionale@anffas.net – www.anffas.net

Contenuti a cura del Centro Studi Giuridici e Sociale di Anffas Nazionale Avv.ti Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo Spurio

Supervisione a cura di Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas e Silvia Sanfilippo, collaboratrice Anffas Nazionale

Grafica a cura di: Miriam Prete e Silvia Sanfilippo, collaboratrici Anffas Nazionale

Edizione del mese di settembre 2023

La presente guida è disponibile anche in formato digitale sul sito di Anffas Nazionale

CAPITOLO I - L PROGETTO INDIVIDUALE, PERSONALIZZATO E PARTECIPATO	
DI VITA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ	3
1.1 la qui a dire incontre de manada	2
1.1 Inquadramento generale	3
1.2 L'art. 14 della L. 328/2000	4
1.3 Alcune pronunce giurisprudenziali	9
1.4 Progetto individuale e tutela giuridica	<u>13</u>
1.5 Il PNRR e la Legge n. 227/2021 – Delega al Governo in materia di	
disabilità	<u>14</u>
CAPITOLO II - ITER DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO	17
2.1 Istituzioni preposte all'elaborazione del progetto di vita	17
2.2 Il diritto/ruolo della persona con disabilità e della famiglia a partecipare	
all'elaborazione del proprio progetto	18
2.3 Fasi del procedimento	19
2.4 I principi a base della progettazione individualizzata e personalizzata	20
2.5 Mancata elaborazione o esecuzione del Progetto individuale ex. Art. 14	
L. 328/2000	21
•	
CAPITOLO III - IL BUDGET DI PROGETTO	23
2.1 Definizione	22
3.1 Definizione	23
3.2 Voci che compongono il budget	24
3.3 Individuazione per budget di interventi non duraturi o non continui	<u> 26</u>
CAPITOLO IV - IL CASE MANAGER	28
4.1 Compiti	29
4.2 Modalità di raccordo tra il case manager e le altre figure che a vario titol	0
interagiscono con la persona titolare del progetto	29
4.3 Tipologia dell'incarico	30
4.4 Profilo professionale	31
4.5 Ruolo e funzioni del Servizio Sociale professionale (Assistente Sociale)	31

4.6 Fonti normative	31
CAPITOLO V - PROGETTO INDIVIDUALE E MATRICI ECOLOGICHE E DEI	
SOSTEGNI 3.0	33

CAPITOLO I - L PROGETTO INDIVIDUALE, PERSONALIZZATO E PARTECIPATO DI VITA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

1.1 Inquadramento generale

Le espressioni "progetto di vita", "progetto individuale", "progetto personalizzato", "piano individuale di sostegno", etc. rimandano ad una varietà di definizioni che non sempre poi si traducono in concreto, in approcci ampiamente riconosciuti e frequentemente utilizzati per descrivere l'insieme delle politiche e delle pratiche introdotte a beneficio delle persone con disabilità o per pianificare gli interventi, prestazioni e servizi ad esse necessari per migliorarne la Qualità di Vita.

La letteratura nelle scienze dell'educazione e della pedagogia speciale internazionale, prevalentemente di appartenenza anglosassone, adotta comunemente il termine "piano/pianificazione centrata sulla persona" in riferimento alla cornice antropologica e culturale della normalizzazione e dell'inclusione.

Un approccio più evoluto consente oggi di concettualizzare meglio e riformulare la definizione di "progetto di vita" e la sua immediata conseguenza operativa di piano individualizzato/personalizzato. Si tratta quindi di mettere in atto un sistema composto di molteplici procedure, raccomandazioni e indicazioni orientate alla promozione del cambiamento della vita delle persone con disabilità (Cloutier, Malloy, Hagner, 2006).

Pertanto, la concretizzazione del progetto di vita, deve perseguire principalmente lo scopo di sviluppare programmi di azione partecipativi, collaborativi e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi personali, in un contesto di vita inclusivo nella propria comunità di appartenenza. Deve perseguire, altresì, il riconoscimento e rispetto del diritto di piena cittadinanza, in un clima sociale e relazionale positivo, sostenendo e facilitando conoscenza e competenza e attribuendo ruolo, valore e funzione sociale alla persona.

Allo stesso tempo, il progetto di vita deve essere, a tutti gli effetti, considerato come un diritto imprescindibile e soggettivo della persona e quindi individuale. Per quanto precede si può oggi affermare che definire l'insieme di tali attività e concetti quale progetto di vita individuale e personalizzato rappresenta non solo

una evoluzione terminologica e concettuale ma anche un corretto inquadramento dell'approccio bio-psico-sociale che connota questo intero processo.

Pertanto, è di fondamentale importanza non confondere tale nuovo approccio con alcuni processi in atto presenti all'interno della rete dei servizi, più che altro tendenti a realizzare, seppur con analoghe denominazioni, pianificazioni specifiche e decontestualizzate attività o accesso a interventi, prestazioni e servizi.

1.2 L'art. 14 della L. 328/2000

In Italia il progetto individuale ha trovato una sua base normativa di partenza nella legge n. 328/00 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), laddove, all'articolo 14, si è iniziato ad indicare che i vari interventi a supporto della vita di una persona con disabilità devono essere coordinati all'interno di un momento di sintesi volto ad evitare contrapposizioni o vuoti di sostegni in un'ottica di un unitario sviluppo della persona.

Nella norma iniziale si prevedeva che nella redazione del progetto individuale si prendessero in considerazione, oltre che le prestazioni sanitarie e di abilitazione/riabilitazione da attivare, anche le prestazioni sociali, nella consapevolezza che le risposte ai "bisogni di salute" non si esaurissero solo nelle cure sanitarie, ma anche e soprattutto negli interventi, prestazioni e supporti volti al miglioramento delle condizioni di benessere della persona ed ad un suo sviluppo personale, anche nella concezione data al concetto di "salute" e "benessere" dalla Costituzione e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Occorre precisare che la norma in oggetto aveva una vocazione di operatività più ampia, volendo andare a coordinare anche interventi che fuoriuscissero dall'ambito del sanitario e socio-sanitario ovvero strutturare percorsi individuali di supporto della vita delle persone che esulassero del tutto, in alcuni casi, dalla sanità, senza sottovalutarne per questo la fondamentale valenza.

In sostanza, il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge n. 328/00 poteva riguardare e riguarda, oltre agli imprescindibili aspetti sanitari, anche aspetti sociali, familiari, scolastici, lavorativi, che comunque sono parti fondamentali della vita delle persone in generale e delle persone con disabilità nello specifico. Il progetto individuale tende, quindi, a garantire a queste ultime di svilupparsi come persone anche in tali ambiti di vita, dove le risposte al bisogno di salute, in senso stretto, sono strumentali proprio alla più ampia partecipazione nei vari contesti.

Infatti, il comma 1 dell'art. 14 della legge n. 328/00 prevede che "Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale".

Seguendo il filo del ragionamento sopra illustrato si evidenzia che la legge prevede espressamente che la domanda per la redazione del progetto individuale possa essere presentata dalle persone con disabilità in possesso della certificazione della legge n. 104/1992 (con e senza connotazione di gravità). In effetti, il progetto individuale viene introdotto come lo strumento volto ad individuare tutti i supporti e sostegni utili ad eliminare quella "difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa... tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione", che proprio la certificazione ex lege n. 104/1992 attesta esserci.

Leggendo inoltre il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 328/00 balza agli occhi la dichiarata finalità del perseguimento dell'"integrazione" delle persone con disabilità, laddove appunto, prima di tale epocale legge, gli interventi venivano più che altro finalizzati ad "inserire" le persone in contesti predeterminati ma, raramente, intervenendo sugli stessi contesti per modificarli e renderli inclusivi.

Oggi è di tutta evidenza come tale approccio non sia ancora del tutto superato, ancorché anche la nuova definizione di disabilità e di persona con disabilità introdotta dalla Convenzione ONU sancisce che la disabilità è rappresentata

dall'interazione "tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed efficace partecipazione nella società sulla base di parità con gli altri".

Pertanto, oltre agli aspetti legati alla fondamentale condizione di benessere e di salute della persona stessa, si è via via assunta sempre maggiore consapevolezza sul fatto che si rende necessario intervenire anche sui contesti per individuare ciò che, agendo da barriera, funge da fattore disabilitante o di converso, ciò che, agendo da facilitatore, ne agevola e amplia gli spazi di partecipazione sociale. Il tutto in condizione di pari opportunità e non discriminazione rispetto agli altri cittadini. In buona sostanza, gli effetti negativi di tale interazione possono essere notevolmente ridotti o addirittura azzerati laddove: si creino contesti inclusivi, vengano garantiti diritti di cittadinanza ed il focus venga spostato dalle caratteristiche personali all'interazione delle stesse con i vari contesti. Sono i sostegni, dunque, a fare la differenza nella vita delle persone con disabilità. Ciò, a condizione che gli stessi siano correttamente individuati e correttamente erogati sia per qualità, che per quantità ed intensità e risultino idonei a garantire i fondamentali diritti umani, civili e sociali delle persone con disabilità, perseguendone la migliore Qualità di Vita possibile. Questo a partire dalle persone che necessitano sostegni ad alta o altissima intensità. In tale ottica, viene a cadere quindi, anche in termini di definizione, tutta la pregressa concezione legata: a ciò che manca; alle residue capacità lavorative; alla suddivisione tra disabilità gravi e gravissime; nonché allo stesso concetto di non autosufficienza, laddove declinato esclusivamente in termini di carico assistenziale.

Nel comma 2 dell'articolo 14 della più volte citata legge n. 328/00, vengono altresì individuati i principi per la redazione del progetto e la tipologia dei sostegni da attivare. Si parte da un'analisi che consideri, **in positivo**, il funzionamento della persona, dalla individuazione delle abilità, anche potenziali, possedute e dall'intervento sugli assi per potenziare anche le funzioni o le abilità meno compromesse. A partire da ciò possono essere, quindi, strutturati anche gli eventuali piani individuali di sostegno. Tali piani devono essere sempre coerenti con gli obiettivi definiti nel progetto di vita che, a sua volta, deve essere idoneo a garantire una presa in carico globale, coordinata e

continuativa. Presa in carico che deve tenere conto di una visione olistica della persona nelle sue varie fasi di vita. Gli stessi piani individuali di sostegno, per esempio PRI (piano riabilitativo individuale); PEI (piano educativo individualizzato); PAI (piano assistenziale individualizzato); progetto per misure ex lege 112/16; etc. non possono mai essere considerati progetti di vita, bensì vanno intesi come piani specifici di sostegno, nei loro singoli ambiti di intervento. Tra l'altro ciò è espressamente indicato sia per quanto concerne la L. 112/16 sia per quanto concerne il PEI.

Per quanto riguarda il PEI, per esempio, si può prendere a riferimento quanto espressamente previsto dalla nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 14 della più volte citata L. 328/00. Tale comma, infatti, ha visto l'introduzione di alcune novelle (segnate in grassetto nel testo che segue) in base ai D.lgs. n. 66/2017 e 96/2019 sulla riforma della disciplina per l'inclusione degli alunni con disabilità, che così oggi recita:

"Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, il piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare".

Il tutto quindi è pensato, anche da un punto di vista normativo, affinché, proprio per le persone con disabilità, gli interventi non siano segmentati, se non addirittura, in alcuni casi, tra di loro confliggenti, vanificando l'efficacia e l'efficienza degli stessi. Si pensi, per esempio, proprio alle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo che, in genere, presentano quadri complessi nella costruzione del proprio percorso di vita, dovendosi considerare più fattori - specie quelli che costituiscono barriere - nella loro partecipazione ai propri contesti di vita.

L'attivazione di un progetto di vita non può, dunque, essere relegata alla sola risposta di un bisogno assistenziale, spesso di natura emergenziale, ma porta ad una necessaria costruzione di interventi coordinati tra loro che, partendo dalle

condizioni di salute, dai bisogni e dalle capacità della singola persona, nonché dai suoi desideri, aspettative e preferenze, valorizzino e sostengano, con i giusti supporti, un percorso unitario e progressivo di acquisizione di autonomie e di bene essere, nella massima misura possibile.

Il processo valutativo e progettuale deve essere connotato da un'impronta fortemente dinamica che, al variare dei contesti e delle stesse caratteristiche della persona, venga costantemente rivisto e riprogrammato nonché opportunamente ricentrato rispetto ali obiettivi di sostengo in precedenza determinati. Questo intero processo deve necessariamente rappresentare un **livello essenziale base** che sancisca il diritto di ogni persona con disabilità a poter godere, in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, di una "presa in carico" pubblica che sia tempestiva, globale e continuativa.

Da tutto quanto sopra discende che il **progetto di vita**:

- è lo strumento grazie al quale coordinare, in maniera mirata, i sostegni messi in campo pur se afferenti ai diversi ambiti della vita (es. scuola, famiglia, servizi, etc.) al fine di massimizzarne i benefici e rispondere in maniera complessiva e adeguata ai bisogni ed alle aspirazioni del beneficiario, migliorandone la Qualità di Vita;
- deve poggiarsi su una adeguata <u>valutazione multidimensionale</u> che, tenendo conto dei <u>bisogni, desideri e aspettative</u> della persona con disabilità, deve essere finalizzata alla individuazione degli <u>obiettivi</u> e alla definizione (per qualità, quantità e intensità) degli <u>specifici sostegni</u> necessari a raggiungerli;
- è teso a garantire alla persona beneficiaria la presa in carico globale da parte delle istituzioni nonché la continuità e appropriatezza degli interventi. Obiettivo questo raggiungibile anche grazie a: l'individuazione del responsabile del caso (c.d. case manager); l'allocazione delle risorse necessarie a garantire la fruibilità dei sostegni (c.d. budget di progetto), nonché la previsione di successivi momenti di verifica.

Quando si parla di progetto di vita, infine, occorre anche fare riferimento agli eventuali specifici atti o regolamenti adottati dalle singole Regioni, volti a riaffermare, pur sempre nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nella norma statale sopra richiamata, il diritto al progetto individuale delle persone con disabilità, entrando, ad esempio, nel merito della modalità di

svolgimento della valutazione propedeutica alla sua realizzazione e degli strumenti da utilizzare. Ma è anche da considerare che spesso le Regioni dispongono di regolamenti oltremodo datati e non sempre utili ad attivare un corretto percorso di valutazione multidimensionale e di redazione di canonici progetti di vita. Né tantomeno, gli stessi sistemi, risultano allineati alle norme statali o a quanto indicato in relativi piani e linee di indirizzo. Anche per tale finalità il presente elaborato, nonché tutti gli atti ad esso collegati e consultabili sul sito www.anffas.net potrebbero risultare di grande utilità per riallineare l'intero sistema, ivi compresi i singoli sistemi regionali che, unitamente al Sistema Sanitario e agli enti locali, per i motivi detti, assumono una grandissima rilevanza nell'agevolare o impedire la concreta esigibilità dei diritti e il miglioramento della Qualità di Vita delle persone con disabilità e dei loro familiari.

1.3 Alcune pronunce giurisprudenziali

Al di là della formulazione letterale, l'art. 14 della legge 328/2000 deve essere oggi riletto, interpretato e traguardato, anche alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali che nel tempo si sono susseguite e che hanno rafforzato e reso esigibile il diritto di ciascuna persona con disabilità ad avere un proprio progetto individuale di vita, riconoscendo, in alcuni casi, anche una possibile responsabilità per le pubbliche amministrazioni che non dovessero dare seguito a ciò. Molte di tali pronunce, sono frutto proprio dell'attivismo di numerosi associati Anffas che, dopo aver a lungo atteso che gli Enti pubblici preposti fornissero loro le dovute risposte, si sono viste loro malgrado costretti a rivolgersi ai tribunali per rivendicare i propri diritti. Anffas ha supportato tali famiglie, sia costituendosi *ad adiuvandum* (ossia al fianco delle persone interessate nei diversi giudizi), che mettendo a loro disposizione legali esperti. Gli stessi, in sinergia con Anffas Nazionale, hanno altresì contribuito a meglio delineare gli ambiti applicativi delle vigenti normative in materia e i discendenti diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Innanzitutto, è ormai pacifico che ciascuna persona con disabilità ha il pieno diritto ad ottenere, ove dalla stessa richiesto, l'elaborazione del "proprio

progetto individuale di vita", ossia di un progetto condiviso e costruito in base ai suoi bisogni che abbia anche una sua precisa struttura e finalità.

Sul punto si è pronunciato il TAR Catania, che, con la sentenza n. 194/2010 ha dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su una richiesta di elaborazione del progetto individuale avanzata da un cittadino con disabilità, condannando l'ente a provvedere entro un brevissimo arco di tempo (30 gg. dalla comunicazione della sentenza).

Successivamente, grazie anche alla sentenza del TAR Catanzaro n. 440/2013, è stato ulteriormente chiarita la natura, struttura e finalità del progetto individuale, quale strumento da condividere in rete e costruire in base ai reali bisogni e alle peculiarità della persona interessata. La stessa ha evidenziato in modo inequivoco come l'intento del legislatore, nell'approvare la L. 328/00, è stato quello di indicare

"un modello di servizi incentrato su un progetto di "presa in carico globale" della persona disabile, che, a differenza delle altre ipotesi di mera erogazione di un servizio specifico, intende garantire all'utente quel "supplemento di garanzie", che trascende la modalità di "smistamento" della persona all'interno di una gamma di contenitori e si propone l'obiettivo ulteriore di promuovere l'autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale, avvalendosi anche della metodologia del cosiddetto "lavoro di rete", che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità, mediante lo strumento del "Progetto individuale per la persona disabile", riconducibile al concetto di adattamento ragionevole, espresso dagli artt. 19 e 25, lettera e) della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, al modello bio-psico-sociale dell'ICF ("International Classification of Functioning"), pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)". In base a tale approccio, quindi, la persona con disabilità non è più un semplice utente di singoli servizi, spesso fra loro scoordinati, ma una persona con le sue esigenze, i suoi interessi e le sue attitudini da considerare, alimentare e promuovere in chiave olistica.

I giudici, inoltre, hanno, sino ad oggi, posto nel nulla eventuali eccezioni sollevate dalle Pubbliche amministrazioni che rifiutavano di elaborare il

progetto per mancanza di fondi, per questioni di tipo organizzativo, o per il fatto che la persona già aveva ottenuto l'elaborazione di un progetto specifico (es. PEI, piano riabilitativo etc.)

Proprio su tale ultimo aspetto si è pronunciato il TAR Catania che, con la sentenza n. 18/2010, ha chiarito che il Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000 non coincide con il P.E.I. realizzato ai fini scolatici o con altre singole progettualità o piani di sostegno specifici, avendo esso una dimensione molto più ampia oltre che una diversa finalità ed essendo realizzato sulla base di una complessiva "valutazione multidimensionale del bisogno" per il tramite di una Unità di Valutazione Multidimensionale.

Il TAR Valle d'Aosta, in aggiunta a ciò, con sent. n. 2/2019, aveva già anche ribadito che il diritto al progetto individuale non tollera limitazioni di natura organizzativa (nello specifico caso, il minore richiedente, avrebbe dovuto attendere la fine di una iniziale fase di sperimentazione realizzata con un primo gruppo di persone per accedere anch'esso al percorso di elaborazione del Progetto Individuale) e deve essere, quindi, sempre soddisfatto con immediatezza e pienezza, partendo dall'assunto che il progetto in questione è strumentale e funzionale al godimento di diritti incomprimibili.

Rispetto al tema della inopponibilità della mancanza di risorse finanziarie, invece, è utile ricordare quanto stabilito dai giudici del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1/2020, hanno chiarito che principio dell'equilibrio di bilancio non può giustificare il diniego dell'amministrazione a garantire gli interventi risultanti dalla valutazione multidimensionale (addirittura anche se il Progetto Individuale non è stato ancora materialmente redatto) e che "una volta individuate le necessità dei disabili tramite il Piano individualizzato, l'attuazione del dovere di rendere il servizio comporti l'attivazione dei poteri-doveri di elaborare tempestivamente le proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie a coprire il fabbisogno e, comunque, l'attivazione di ogni possibile soluzione organizzativa."

Molto importanti rispetto al diritto ad avere un progetto individuale integrato anche con le misure relative al "durante e dopo di noi" appaiono anche le sentenze gemelle del TAR Catania (n. 2782 e 2783 del 2019) con le quali i giudici hanno chiarito che il Progetto Individuale deve essere realizzato con il pieno coinvolgimento della persona con disabilità beneficiaria e contemplare i suoi

bisogni, desideri e aspettative in tutte le sue fasi, anche successive di verifica e monitoraggio e contenere anche tutti gli elementi necessari fra cui l'indicazione del case manager, dei momenti e delle modalità di verifica e monitoraggio e degli indicatori di esito per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Infine, anche rispetto alla possibile responsabilità di un eventuale rifiuto nell'elaborazione del progetto individuale, è utile ricordare anche la sentenza del TAR Catania n. 559/2019: se l'amministrazione competente non provvede alla stesura del Progetto Individuale, infatti, secondo i giudici può addirittura configurarsi il reato di rifiuto di atti di ufficio - omissione nonchè la responsabilità per danno erariale.

Le sentenze sopra ricordate si soffermano, in particolar modo, sul diritto ad avere un progetto individuale partecipato e completo di ogni suo elemento, nel momento in cui esso viene richiesto.

Ma cosa può accadere se una persona che già possiede un progetto individuale, e che ravvisa la necessità di sollecitarne una eventuale rimodulazione in relazione alle "mutate esigenze di cura della persona" non ottiene alcuna risposta dagli enti preposti?

Anche in tal caso, i Giudici del TAR si sono pronunciati favorevolmente al ricorrente che aveva reagito a tale situazione di inerzia. Con sentenza del TAR Palermo n. 3115/2021, infatti, i Giudici hanno dichiarato l'illegittimità del silenzio-inadempimento sull'istanza volta all'attualizzazione del progetto individuale condannando sia il Comune che l'Azienda Sanitaria a provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, entro il termine di 30 Giorni, nominando, al contempo, un Commissario ad Acta nel caso di perdurante inerzia.

Giunti a questo punto, occorre, infine, anche richiamare le decisioni assunte dai tribunali nei casi in cui, il progetto individuale, benché adeguatamente elaborato, non sia stato poi materialmente messo in pratica dalle competenti amministrazioni attraverso l'erogazione degli interventi, supporti e sostegni ivi previsti.

Sia il Tribunale di Ancona (sent. n. 893/2016) che il Tribunale di Marsala (sent. n. 366/2019) hanno, anche in tal caso, riaffermato il diritto delle persone con disabilità a vedersi attivato il proprio progetto senza alcuna eccezione (anche basata sull'eventuale carenza di risorse) considerando il progetto come un vero

e proprio "contratto" tra le parti, con la conseguenza che gli interventi indicati sono da considerare obbligazioni direttamente derivanti dalla legge e, pertanto, provvisti di diretta copertura finanziaria, dovendosi limitare l'amministrazione ad attingere alle diverse risorse per garantirne la piena attuazione.

È utile ricordare, infine, che proprio il Tribunale di Marsala, con la sentenza sopra richiamata, ha anche riconosciuto che la mancata o parziale esecuzione del Progetto Individuale costituisce un illecito amministrativo suscettibile di determinare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della persona beneficiaria.

È utile ricordare, per completare il quadro di tutti i possibili sviluppi che può avere una situazione analoga a quella sopra descritta, che proprio il Tribunale di Marsala, con la medesima sentenza prima richiamata, ha anche riconosciuto che la mancata o parziale esecuzione del Progetto Individuale costituisce un illecito amministrativo suscettibile di determinare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della persona beneficiaria.

1.4 Progetto individuale e tutela giuridica

Qualora la persona con disabilità non sia in grado di autorappresentarsi e il Giudice Tutelare abbia nominato per quella persona un amministratore di possibile che sostegno, è quest'ultimo possa assumere ruolo fondamentale nel progetto individuale. Infatti, l'amministratore di sostegno può fare da portavoce e rappresentare la persona con disabilità nell'ambito del progetto, affinché vengano tutelati i principi di esigibilità dei diritti e della centralità della persona.

Pertanto, tale istituto giuridico può essere al servizio del progetto

Differenza tra Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000 e altri progetti o piani specifici (es. Pei scolastico)

Con sentenza n. 10/2018 (consultabile qui) il TAR Catania ha chiarito che "Il progetto educativo *Individuale* scolastico (c.d. "P.E.I.") per un minore con disabilità è solo una parte del più ampio progetto individuale di cui all'articolo 14 Legge n. 328/00, entro il quale Il PEI deve coordinarsi con tutto quanto previsto per gli altri interventi (riabilitativi, sportivi, di socializzazione). Pertanto, in presenza del solo Pei scolastico non può dirsi assolto l'obbligo del Comune alla redazione del progetto individuale (di vita) ex art. 14 Legge n. 328/00;"

individuale della persona con disabilità, determinando una maggiore partecipazione, anche attraverso l'assistenza dell'amministratore di sostegno, alla redazione dello stesso, nonché facendo convergere "vivere giuridico" e "vivere sociale" nella fase di realizzazione del progetto da parte di tutti gli attori sociali.

L'obiettivo è che l'amministrazione di sostegno sia utilizzata in tutte le potenzialità di affiancamento e supporto concreto delle persone con disabilità, affinché sia garantito alle stesse il diritto a partecipare, ad autodeterminarsi, a compiere le proprie scelte e ad avere tutti i supporti necessari per poter esercitare tali diritti.

1.5 Il PNRR e la Legge n. 227/2021 – Delega al Governo in materia di disabilità

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è un importante documento predisposto dal Governo italiano per illustrare la modalità con cui, anche grazie alle risorse e alle facilitazioni messe a disposizione dall'Europa, si sta portando avanti un serio percorso di crescita e sviluppo sostenibile nel paese.

Anffas ha seguito con attenzione i lavori che hanno condotto all'approvazione del PNRR, anche per il tramite delle federazioni cui aderisce (FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap, Forum Nazionale del Terzo Settore, etc.), incentrando la propria attenzione proprio sul tema della valutazione multidimensionale e del progetto individuale.

Infatti, tra gli assi portanti della riforma prevista dal piano, oltre alla semplificazione e al rafforzamento dell'accesso ai servizi sanitari e sociali, alla revisione delle procedure per l'accertamento delle disabilità, alla promozione dei progetti di vita indipendente, è stata anche prevista "la promozione delle unità di valutazione multidimensionale sui territori, in grado di definire progetti individuali e personalizzati ex art. 14 Legge n. 328/2000 e legge 112/2016, anche attraverso l'implementazione territoriale dei Punti Unici di Accesso per le persone con Disabilità (PUA) quali strumenti per la valutazione multidimensionale".

A tutto ciò ha quindi fatto seguito l'adozione della I.n. 227/21, recante "delega al governo in materia di disabilità" con la quale il Governo è stato incaricato di

adottare uno o più decreti attuativi entro la primavera del 2024 con cui dettagliare gli aspetti concettuali, operativi e organizzativi per la costruzione di progetti individuali, personalizzati e partecipati e connessi budget di progetto. Le previsioni normative, nello specifico, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e ulteriormente sancendo tutto quanto sopra detto, **prevedono che:**

- le **unità di valutazione multidimensionali,** sulla base di un approccio multidisciplinare, si occupano di assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni in ambito sanitario, sociosanitario e socio-assistenziale;
- deve essere sempre garantita la partecipazione della persona con disabilità e di chi la rappresenta a tutto il percorso (dalla valutazione multidimensionale, all'elaborazione del progetto e alla sua attuazione) adottando gli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire l'effettiva individuazione ed espressione della volontà della persona con disabilità e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili (anche quando se vi è una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità) con modalità tali da garantire la soddisfazione della persona interessata secondo i suoi obiettivi, desideri, le sue aspettative e le sue scelte; nella valutazione sono individuate le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita;
- il progetto individua gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che devono garantire l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, migliorando le condizioni personali e di salute della persona nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, garantendo la partecipazione sociale, garantendo la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa;
- il progetto assicura l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità, ed è diretto ad individuare i sostegni e servizi per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l'istituzionalizzazione.
- il progetto è attuato con continuità anche in caso di spostamento su altro territorio da parte della persona con disabilità;

- nell'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è garantito il coinvolgimento gli enti del Terzo settore;
- è indicato il budget di progetto con l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, anche informali, volte a dare attuazione al progetto stesso, stabilendo i casi in cui possa essere autogestito in tutto o in parte;
- sono individuate le figure professionali (case manager) aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e con i suoi referenti familiari;

CAPITOLO II - ITER DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Istituzioni preposte all'elaborazione del progetto di vita

L'art. 14 della legge 328/2000 pone in capo al Comune l'obbligo di predisporre, su richiesta dell'interessato o di chi ne cura gli interessi, il progetto individuale (di vita) d'intesa con le aziende unità sanitarie locali.

Il progetto individuale è quindi da considerarsi a tutti gli effetti, anche un vero e proprio atto amministrativo predisposto a seguito della presentazione di una istanza da parte del cittadino con disabilità (o di chi ne cura gli interessi) e quindi assoggettato alla L. 241/90 sui procedimenti amministrativi.

All'atto della presentazione dell'istanza, bisogna sempre aver cura di trattenerne una copia riportante il numero di protocollo di acquisizione della stessa o, in caso di invio tramite raccomandata o PEC, avere cura di conservare una copia degli atti inviati e relativa ricevuta

Il **procedimento amministrativo** che prende, quindi, avvio con la presentazione dell'istanza, **deve** aprirsi con l'invio della c.d. "comunicazione di avvio del procedimento" con l'indicazione del responsabile del procedimento e il termine entro il quale si prevede che lo stesso debba concludersi.

In tale percorso, gli Enti interessati dovranno, infatti, garantire il diritto alla partecipazione all'intero processo valutativo sia della persona con disabilità e di chi ne cura gli interessi, nonché della famiglia, riconoscendo il diritto ad avere il supporto in tale percorso da professionisti di propria fiducia. Nella stessa comunicazione va anche indicato dove poter depositare memorie e documenti (ivi compresa l'eventuale bozza di progetto) e dove, invece, consultare quelli già in possesso della Pubblica Amministrazione.

Il progetto, infatti, deve essere inteso non "per" la persona o "sulla" persona ma della persona e pertanto, in tutte le fasi valutative, va sempre tenuto in grandissimo conto, da chiunque intervenga a vario titolo nel percorso valutativo, quanto richiesto, espresso o documentato da parte della persona o da chi ne cura gli interessi. Per ogni fase valutativa va redatto un verbale, contenente con chiarezza i passaggi più salienti, nel quale sia motivato, da parte dei componenti delle equipe, in modo non sbrigativo o superficiale, l'eventuale mancato recepimento di quanto richiesto.

È sempre fatta salva la facoltà dell'interessato, allegare già all'atto dell'istanza o direttamente in fase valutativa, una bozza di progetto fatto predisporre da professionisti di propria fiducia, per esempio le equipe di valutazione multidimensionale operanti presso gli sportelli Anffas a ciò dedicati. Tale documentazione acquisisce a tutti gli effetti valore endoprocedimentale e, non solo non può essere rifiutata dalla Pubblica Amministrazione ma, in sede valutativa, in caso di non accoglimento in tutto o in parte di quanto in tale progetto è contenuto, documentarne puntualmente le motivazioni.

Tutto il procedimento **concludersi, di norma, entro trenta giorni** con la completa definizione e consegna del progetto individuale all'interessato.

La firma finale apposta sul progetto da parte della persona con disabilità interessata e/o chi ne cura gli interessi, ne attesta la presa visione ed accettazione nonché condivisione di tuto quanto in esso contenuto. Pertanto, è di fondamentale importanza, prima di firmare, di far rilevare eventuali note a verbale per le parti eventualmente non condivise.

2.2 Il diritto/ruolo della persona con disabilità e della famiglia a partecipare all'elaborazione del proprio progetto

Come già sopra introdotto, alla elaborazione del progetto, a partire dalla fase di valutazione multidimensionale, devono partecipare attivamente la persona con disabilità beneficiaria e i suoi familiari o chi ne cura gli interessi, unitamente a professionisti di propria fiducia. Possono altresì partecipare altri soggetti in rappresentanza di Enti pubblici o privati (es. scuola, centri di riabilitazione, altri servizi del territorio, etc.) che conoscano o abbiano interagito, a vario titolo, con il beneficiario e che possono, quindi, fornire un apporto alla sua stesura anche in termini di puntuale conoscenza della persona stessa e del suo contesto.

Tali soggetti, inoltre, devono anche partecipare alle successive fasi di rimodulazione (che possono aver luogo in caso si presentino mutamenti significativi nella vita del beneficiario) o di verifica programmata, finalizzate a valutare il raggiungimento degli obiettivi che in precedenza ci si è posti.

Il progetto individuale è, quindi, anche un atto di pianificazione che si articola nel tempo e che si rinnova, di volta in volta, in base al risultato delle verifiche. Le Istituzioni, la persona, la famiglia e la stessa comunità territoriale possono/devono cercare di creare le condizioni ottimali affinché l'insieme dei sostegni, degli interventi e dei servizi individuati siano poi concretamente e correttamente posti in essere. In fase di progettazione è possibile anche ricorrere al principio di accomodamento ragionevole positivo, nel rispetto di quanto definito in merito dalla Convenzione ONU.

2.3 Fasi del procedimento

Le fasi del procedimento volto alla redazione di un progetto individuale e poi alla sua concreta attuazione sono:

- 1) **l'istanza per l'avvio** del procedimento volto alla redazione del progetto individuale;
- 2) la ricezione della comunicazione di avvio del procedimento;
- 3) la valutazione multidimensionale:
 - a. l'assessment o valutazione iniziale,
 - b. il bilancio ecologico o ecosistemico,
 - c. la definizione delle mete e degli obiettivi di sostegno secondo i desideri le aspettative e le scelte della persona con disabilità e della sua famiglia;
- 4) la progettazione:
 - a. l'individuazione dei sostegni per quantità, qualità e intensità per raggiungere le mete e gli obiettivi,
 - b. La programmazione coordinata dei vari sostegni e la costruzione del relativo budget di progetto;
- 5) la predisposizione di **eventuali ulteriori piani individualizzati di sostegno o di misure specifiche** all'interno delle attività e dei servizi frequentati, coerenti agli obiettivi fissati ne progetto di vita.
- 6) la definizione e sottoscrizione del progetto unitamente alla individuazione del *case manager*;
- 7) l'avvio di quanto previsto nel progetto;
- 8) il monitoraggio in itinere;
- 9) le verifiche

<u>NB</u> È necessario riconoscere l'utilità di una descrizione in fasi lineari del piano, che consente di rintracciare l'orientamento, spesso dichiarato, ma raramente concretizzato, agli esiti. Tuttavia, il semplice ordine sequenziale e l'articolazione in fasi successive evidenziano lo sviluppo temporale di un processo di cambiamento che non definisce con chiarezza o con precisione il prodotto dello

stesso cambiamento. Inoltre, i processi di cambiamento che coinvolgono il funzionamento umano e gli ecosistemi di vita personale e sociale non seguono semplicemente la progressione lineare, ma piuttosto le regole della interazione multifattoriale, della complessità e dei meccanismi della retroazione. Quindi la rappresentazione schematica del piano individualizzato dei sostegni e del progetto di vita dovrebbe integrare la funzione della circolarità e della interattività tra le classi di informazioni che vengono raccolte e utilizzate per generare azioni di sostegno efficaci. Inoltre, come più volte detto, occorre distinguere l'intero progetto individuale dai singoli piani individualizzati di sostegno, ossia piani volti a rispondere ad alcuni specifici bisogni o per vivere specifici contesti per esempio per la freguenza scolastica, piano per la vita indipendente, o per accedere alle misure previste dalla L. 112/2016, etc.. Infatti i singoli piani individualizzati di sostegno fanno parte del più ampio progetto individuale di vita ex art. 14 legge n. 328/00, ma non esauriscono lo stesso, rappresentando invece, quest'ultimo, un valore aggiuntivo rispetto al singolo piano di intervento o alla semplice somma dei vari piani di intervento di cui la persona con disabilità eventualmente dispone, mirando ad un approccio olistico, che costruisca uno sviluppo della persona unitario, seppur supportato nei vari contesti da singoli e specifici piani di sostegno.

2.4 I principi a base della progettazione individualizzata e personalizzata

Per quanto riguarda l'ambito delle politiche sociali e dei diritti, è indispensabile cogliere alcuni aspetti di principio che rivestono una straordinaria utilità strategica per la compilazione e l'attuazione del progetto individuale.

"Progetto personale significa concepire un progetto di presa in carico capace di propiziare la cultura della relazione di aiuto, nella prospettiva di riconoscere e valorizzare i fattori che determinano condizioni favorenti il "divenire esistenziale"" (Anffas, 2010).

In sintesi, bisogna stabilire una relazione tra livelli essenziali delle prestazioni e livelli esistenziali dei contesti di vita, evitando di incorrere nei seguenti errori:

• la **formulazione del progetto di vita**: non basta offrire soluzioni esterne o "organizzative" spesso slegate, statiche e cristallizzate, che inducono fatica e scarse risposte capaci di orientare il futuro della persona e della famiglia;

- le **relazioni significative**: spesso si è più attenti all'aspetto funzionale della collocazione degli operatori che non alla "significatività" della relazione che essi sono in grado di instaurare con la persona con disabilità;
- i **luoghi e** gli **spazi di vita**: vengono attuati spesso "rapidi" cambiamenti, dovuti ad eventi amministrativi (valutazione stato di autosufficienza parziale non autosufficienza totale, differenziate situazioni familiari), senza una reale attenzione al senso della vita personale;
- la **continuità storica del sé**: spesso è minacciata dal rapido cambiamento di quelle situazioni esterne che aiutano la persona a mantenere, anche se debole, la propria immagine;
- l'appartenenza e la vivibilità del contesto (anche riabilitativo): il senso di non appartenenza e le non idonee condizioni di vivibilità ambientali possono sminuire, a volte anche drammaticamente, il senso e il valore della propria esistenza. Si tratta di dimensioni, "personali", spesso rimosse e anche censurate dalla cultura corrente, talvolta anche con l'alibi della cura e della riabilitazione. Sulla base di tali riconosciuti principi, si deve quindi pensare al progetto di vita come "strategia di cambiamento" che determini la rimodulazione e il riassetto del funzionamento delle persone e dei contesti di vita secondo un modello inclusivo e di Qualità di Vita per tutti.

2.5 Mancata elaborazione o esecuzione del Progetto individuale ex. Art. 14 l. 328/2000

Ove una persona con disabilità abbia presentato una istanza per la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000 e il Comune non abbia provveduto ad avviare il percorso di valutazione adottando il provvedimento finale (ossia il progetto individuale stesso), l'interessato potrà ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per ottenere una condanna nei confronti dell'amministrazione perché provveda, anche talvolta, come avvenuto di frequente, attraverso la nomina di un commissario ad acta. Laddove anche il commissario ad acta dovesse rimanere inerte, la persona interessata potrà rivolgersi ulteriormente al TAR chiedendo la revoca del commissario stesso e la previsione di una penale pecuniaria per ogni mese di ritardo dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) del

Codice di procedura amministrativa (sul punto si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 3181/2021).

Come acclarato dal TAR Catania (Sentenza n. <u>559/2019</u>), inoltre, si configura potenzialmente anche un profilo di responsabilità penale (nello specifico con violazione dell'art. 323 del codice penale "*Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione*") a carico del funzionario che, anche a seguito della condanna a provvedere in tal senso, non si sia ugualmente attivato per l'elaborazione del progetto individuale (maggiori informazioni reperibili <u>qui</u>).

Le pubbliche amministrazioni, non possono quindi sottrarsi all'obbligo di redigere il progetto individuale, neanche invocando presunte difficoltà economiche per sottrarsi all'adempimento (TAR Catanzaro, 1861/2015 consultabile qui).

Infine, ove il progetto individuale sia stato elaborato ma non eseguito, anche parzialmente, da parte dell'amministrazione che non provvede, quindi, ad attivare i sostegni e i servizi in esso riconosciuti, sarà possibile tutelarsi davanti al Giudice civile, come confermato dalla sentenza del TAR Catania n. 143/2011 (consultabile qui) e dal Tribunale civile di Ancona con sentenza 893/2016 (consultabile qui) che ha chiarito che il progetto individuale, una volta redatto va attuato e rispettato.

CAPITOLO III - IL BUDGET DI PROGETTO

3.1 Definizione

Il "budget" di progetto deve essere inteso come l'insieme delle risorse economiche, umane (professionali e non), strumentali e tecnologiche messe in campo per la realizzazione del progetto stesso.

Esso è espressamente previsto sia dalla L. 112 che dal suo decreto applicativo e pertanto è parte integrante del progetto individuale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 328/00 per le finalità previste dalla L. 112/16.

In buona sostanza, il budget deve caratterizzarsi come un grande paniere di risorse (non solo economiche) in cui le varie Amministrazioni (a partire dalla ASL) mettono a disposizione, ognuno per quanto di propria competenza, tutte le risorse necessarie a garantire la piena e concreta esigibilità dei sostegni risultanti necessari all'esito del percorso valutativo. Preposta a dare piena attuazione a quanto previsto nel progetto e connesso budget di progetto, è la figura del case manager. La stessa figura, preferibilmente di parte pubblica (per esempio dirigente nel servizi sociale professionale) o altra figura anche definita di concerto con l'Ente di Terzo Settore che collabora all'attuazione del progetto stesso, purché investito dagli Enti pubblici preposti dei necessari poteri e funzioni, oltre a partecipare all'intero percorso valutativo ed a curare poi la concreta attuazione di quanto ivi previsto, dovrà anche essere il soggetto che dovrà avere cura di interagire con le varie amministrazioni ed Enti coinvolti nonché con la persona con disabilità o di chi ne cura gli interessi.

Quindi il budget di progetto, unitamente alla previsione della figura del *case manager*, produce nel sistema una innovazione "rivoluzionaria" in quanto scardina e supera il pregresso sistema teso a finanziare servizi, interventi e prestazioni precostituiti con il sistema a tariffe o retta fissa. Infatti, lo stesso ricompone, in termini qualitativi e quantitativi, tutte le risorse a prescindere dalla loro provenienza (sanitaria, socio-sanitaria, sociale, privatistica) pur identificandone e dettagliandone le fonti ponendo i vari attori che a vario titolo ruotano attorno alla persona in una condizione di corresponsabilità, ognuno per la parte di propria competenza. A ben vedere in tale maniera, si rende anche concreta quella tanto auspicata integrazione socio-sanitaria del sistema dei

servizi alla persona finora troppo spesso strutturata per settori rigidamente definiti come silos verticali e non interoperabili tra di loro, ognuno dei quali destinatario di singoli flussi finanziari per ciascun servizio/prestazione/attività, secondo un set da decenni pre-ordinato e pre-impostato. In tal modo l'intero sistema è spinto ad evolversi verso una gamma di variabili pressoché infinita, che essendo basate sulla progettazione individualizzata e personalizzata, richiedono invece forti incrementi di flessibilità. Si tratta in buona sostanza, di infrastrutturare un sistema in grado di realizzare processi valutativi multidimensionali che abbiano tutte le necessarie caratteristiche e che sia in grado di utilizzare anche innovativi strumenti quali il "budget di progetto". Un insieme di nuovi strumenti e modalità, quindi, che siano in grado di avvicinare le persone con disabilità all'esigibilità dei loro diritti. Diritti che non possono prescindere dal disporre di adeguati sostegni, servizi, prestazioni, opportunità per consentire loro la piena partecipazione sociale, la iena partecipazione ed inclusione attiva nella società, la disponibilità di adeguate risorse, servizi, spazi educativi ed occupazionali. Tale insieme di elementi non deve allo stesso tempo prescindere dalla garanzia che il progetto di vita e i connessi piani individualizzati di sostegno, unitamente al budget di progetto, vedano una congruente copertura finanziaria ed una garanzia di stabilità nel tempo. Infatti, un percorso che abbia come obiettivo il perseguimento della migliore Qualità di Vita, non può mai essere legato o subordinato alla carenza di risorse e servizi.

3.2 Voci che compongono il budget

All'interno di un progetto di vita, possono trovare spazio, tramite la ricomposizione nel budget di progetto, una serie di risorse provenienti da più soggetti, quindi anche privati. Considerando che la disabilità, tuttavia, è un problema pubblico e non privato, è lo Stato che in primis se ne deve fare carico. La disponibilità di altre risorse, in tale ottica deve sempre essere intesa come integrativa e non sostitutiva delle necessarie risorse pubbliche. Inoltre è da chiarire che non tutte le risorse vanno intese in senso economico, infatti i sostegni da erogarsi possono avere sia una valenza formale che informale, per esempio, disporre di una rete sociale o amicale per una persona con disabilità, pur non rappresentando un costo diretto, rappresenta un sostegno informale

che ha una indiscutibile rilevanza per la sua Qualità di Vita; ma la persona con disabilità, per accedere a tali opportunità, potrebbe avere necessità di disporre di un sostegno formale/professionale, per esempio un assistente personale che ne agevoli la sua partecipazione alle diverse attività sociali. L'insieme di tali sostegni va censito e valorizzato nel budget di progetto. Allo stesso tempo, tutti i soggetti, Enti, persone che a vario titolo interagiscono con la persona con disabilità, devono essere individuate, indicate e valorizzate sia all'interno del progetto che nel connesso budget.

Gli stessi Enti del Terzo Settore rappresentano a loro volta una importante risorsa. Infatti, grazie alla propria capacità di produrre innovazione e flessibilità, gli stessi possono costruire, in regime di amministrazione condivisa con gli enti pubblici o altri sostenitori privati, un servizio o un intervento idoneo alla necessità di sostegno censita nel progetto individuale del singolo. Sempre gli stessi Enti possono essere individuati dai soggetti pubblici preposti quali soggetti sui quali incardinare il percorso valutativo. Ad esempio, numerose sono già le agenzie per la vita indipendente e/o per la valutazione multidimensionale attive sull'intero territorio nazionale. Il punto di forza di tali agenzie/servizi è dato dal diretto coinvolgimento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella gestione delle stesse, attraverso le associazioni maggiormente rappresentative ed in possesso della necessaria esperienza in merito. Tale possibilità, oggi, è ancor più rafforzata dall'utilizzo degli strumenti introdotti dagli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore quali la co-programmazione e la co-progettazione.

Il budget di progetto, oltre alle risorse economiche necessarie, deve censire e valorizzare quindi anche tutti gli altri apporti quali quelli del volontariato, di caregiving e di supporto di genitori e familiari che vanno contribuire alla composizione complessiva del budget di progetto stesso, anche se in modo figurato. Inoltre, in tale contesto va indicato se la persona, nel rispetto della vigente normativa in materia, è tenuta alla compartecipazione al costo ed in caso positivo a quale ISEE occorre fare riferimento e quale sia la quota di compartecipazione prevista.

Quindi alla costituzione del budget di progetto partecipano:

- 1) fondi statali;
- 2) fondi regionali;

- 3) fondi degli Enti locali (sia essi di natura sociale, sanitaria, socio-sanitaria). Inoltre, nel budget di progetto, vanno valorizzati anche eventuali apporti economici e non, quindi anche solo figurativi, da parte di:
- 1. volontari;
- 2. realtà del Terzo Settore;
- 3. genitori e familiari delle persone con disabilità;
- persone con disabilità stesse, in termini di compartecipazione al costo ove previsti;
- 5. altri apporti.

Nel budget di progetto, i costi vanno considerati sempre al lordo, per esempio eventuale IVA, imposte, tasse, oneri contributivi, previdenziali, spese per spostamenti, altre spese generali. Il tutto in misura tale da garantire la congrua copertura economica utile all'erogazione dell'insieme degli interventi o dei servizi ivi previsto. Nel caso in cui i singoli progetti individuali convergono in un più ampio progetto collettivo, per esempio una coabitazione con altre persone con disabilità, da attivarsi secondo le previsioni della L. 112/16, si deve procedere, da parte del soggetto attuatore, a predisporre un idoneo progetto di struttura, coerente con i singoli progetti individuali, ed ad un budget di progetto complessivo che non si limiti alla sommatoria dei singoli budget di progetto individuali, bensì venga riparametrato per garantire analoga copertura finanziaria nonché sostenibilità e continuità nel tempo anche in presenza di uno sviluppo comunitario delle singole progettualità.

In caso di frequenza di più servizi o accesso a più prestazioni o di fruizione di una serie di ortesi/protesi ed ausili, nel budget di progetto, sarà sufficiente indicare il costo complessivo del singolo intervento e non già le singole voci che ne compongono il costo.

3.3 Individuazione per budget di interventi non duraturi o non continui

Nel caso in cui gli interventi indicati dal progetto individuale siano limitati solo ad un'attività specifica non continuativa, o ad uno specifico periodo dell'anno o siano soggetti a variazione nell'intensità, il budget stesso dovrà rilevare esattamente solo i costi effettivi previsti nell'anno di riferimento e pertanto poi essere riformulato e riaggiornato di anno in anno, in modo preventivo, prima

dello scadere dell'anno in corso, in modo tale che le risorse risultino sempre allineate agli specifici sostegni che si prevede effettivamente di erogare.

CAPITOLO IV - IL CASE MANAGER

Potremmo però oggi affermare che il case management rappresenta quel percorso di presa in carico della persona, all'interno del quale si porta avanti una preventiva analisi dei suoi bisogni, si attiva la valutazione, si progetta e si esegue il progetto di vita della persona. Mentre la figura esecutiva preposta a dare concreta attuazione a quanto previsto dal progetto di vita e connesso budget di progetto può essere denominata "case manager" ossia colui che abbia il compito di seguire l'esecuzione del progetto stesso da parte di tutti i vari attori, verificando se vi siano criticità o nuove diverse necessità da valutare per eventualmente intervenire a ricalibrare gli interventi precedentemente strutturati.

A ben vedere, il Tar Catanzaro nella sentenza n. 440 del 2013 aveva precisato per un progetto ex art. 14 legge n. 328/00 che «*Il riconoscimento di una rete integrata richiede la presenza di un referente*» appunto il "case manager".

Successivamente la figura del case manager è stata prevista, non più solo giurisprudenzialmente o dalla letteratura scientifica, ma anche in una norma secondaria, quale l'articolo 2, comma 4, del D.M. 23.11.2016 (decreto attuativo della legge n. 112/2016) che nel prevedere il progetto personalizzato di vita per la previsione anche di misure per il "durante, dopo di noi", ha stabilito che "Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso."

È ormai pacifico pertanto, che, pur essendo la norma sopra detta rivolta ai progetti individuali volti a far accedere alle misure ex lege n. 112/2016, la figura del *case manager* debba essere prevista in qualsiasi progetto individuale ex art. 14 legge n. 328/00, anche laddove non sia integrato con misure per il "durante, dopo di noi".

4.1 Compiti

Il case manager, preferibilmente funzionario di parte pubblica o altro soggetto munito di specifici poteri, oltre a partecipare all''intero percorso valutativo, ha anche il compito di curare la realizzazione del progetto e quindi di dare impulso all'avvio dei servizi/interventi/prestazioni e curarne il loro coordinamento, secondo quanto esattamente indicato nel progetto individuale nonché nel budget di progetto. Nel costruire momenti/atti di coordinamento può predisporre anche incontri tra i vari servizi, attivare accordi tra pubbliche amministrazioni o protocolli d'intesa (laddove l'accordo è tra soggetti pubblici e soggetti privati). In tale compito deve avere chiari chi sono i referenti dei singoli progetti/interventi, così come sono stati esplicitati nel progetto individuale. Il case manager potrebbe anche essere investito del compito di poter interfacciarsi su aspetti inerenti il progetto individuale e la protezione della persona con disabilità e con il suo tutore/curatore/amministratore di sostegno nonché con il giudice tutelare.

Il case manager deve curare anche il monitoraggio in itinere, verificando se ci siano stasi negli interventi, evoluzioni non conformi alle prospettazioni del progetto individuale, raccogliendo anche segnalazioni dei referenti dei vari interventi. Nel caso ci sia necessità, deve riconvocare la UVM per capire come eventualmente ricalibrare il progetto individuale. Nel monitoraggio in itinere, ma anche nella verifica finale, il case manager deve avere un continuo dialogo con la persona con disabilità ed i suoi caregiver/referenti/familiari, anche verificando il grado di soddisfazione percepito dagli stessi. Si ricorda tra l'altro che l'articolo 2 comma 3 del D.M. 23.11.2016 (attuativo della legge n. 112/2016) prevede il *«pieno coinvolgimento»* della persona con disabilità *«nel successivo monitoraggio e valutazione»*.

4.2 Modalità di raccordo tra il case manager e le altre figure che a vario titolo interagiscono con la persona titolare del progetto

Il case manager di parte pubblica non va confuso con l'eventuale case manager interno al servizio frequentato da ciascuna persona con disabilità. Infatti, tale definizione viene sempre più spesso assunta anche da chi coordina appunto all'interno di un centro/servizio un progetto di gruppo/comunitario, per esempio il «capocasa» di un *co-housing*. Così anche nel caso dell'esistenza di un coordinatore di servizi, soprattutto nel caso di una persona che vive in una struttura residenziale.

La figura del case manager può anche coincidere con quella del referente di un servizio o di un coordinatore di un gruppo (se si ritiene che afferisca al bisogno prevalente e sempre che si acceda alla tesi della possibilità del conferimento da parte dell'Ente pubblico di uno specifico incarico anche ad una figura privata), ma diverso è il ruolo che lo stesso svolge anche se in alcuni suoi concreti aspetti vi sono profili di cointeressenza. In ogni caso le Pubbliche Amministrazioni non dovrebbero automaticamente onerare il coordinatore di un servizio a gestire anche delle attività di controllo, monitoraggio e verifica

4.3 Tipologia dell'incarico

Secondo la sentenza del Tar Catania n. 440 del 2013 il progetto individuale «si configura come un vero contratto tra enti pubblici competenti e beneficiari, che va sottoscritto sia dai soggetti responsabili dell'erogazione del servizio che dai beneficiari.». Allora il case manager è la figura che le parti scelgono, all'interno del «contratto», per coordinare l'esecuzione dello stesso. Quindi tutti coloro che sottoscrivono e condividono il progetto si impegnano a riconoscere tale figura ed a dar seguito alle indicazioni della stessa nell'esecuzione del contratto/progetto. L'investitura formale dei poteri del case manager si ha con l'individuazione dello stesso nel progetto individuale sottoscritto dalle varie parti. Una volta avvenuta tale investitura ed essendoci stata l'accettazione dell'incarico da parte del case manager con la sottoscrizione apposta sul medesimo progetto, quest'ultimo ha il potere di dirigere l'esecuzione del progetto stesso. Anche gli enti pubblici, pur di altro ambito rispetto a quello afferente al case manager, devono, in virtù degli impegni presi, ossequiare ciò.

4.4 Profilo professionale

La norma nazionale non ci fornisce alcuna indicazione ma si ritiene che il case manager, nell'accezione sopradescritta, debba essere sempre una persona di un ufficio pubblico (comunale, sanitario, etc.). Lo stesso può essere un privato, messo a disposizione da un Ente del Terzo Settore, ma solo nel caso in cui l'Ente pubblico abbia conferito precisi poteri, ruolo e funzioni attraverso la sottoscrizione di apposito incarico. La figura più congeniale sembra essere quella di un professionista afferente all'area del servizio sociale professionale (assistente sociale).

4.5 Ruolo e funzioni del Servizio Sociale professionale (Assistente Sociale)

L'assistente sociale costituisce figura, ruolo e funzione essenziale in ogni sistema moderno di welfare (Bartolomei e Passera, 2013). Tale essenzialità si esemplifica e si declina compiutamente nel Case Management necessario per la redazione del Progetto di Vita e sul crinale collaborativo della sua concretizzazione del Piano personalizzato dei Sostegni. L'ingranamento tra il Progetto di Vita e i Piani Personalizzati di Sostegno rappresenta uno snodo fondamentale e critico in relazione alla sua realizzazione attraverso il Piano e al miglioramento della Qualità di Vita, con particolare riferimento alla autodeterminazione, all'inclusione ed al ruolo sociale nella comunità di appartenenza. L'assistente sociale, insieme all'equipe multiprofessionale integrata, assume il ruolo e la funzione di case management (Cambridge et al., 2005, Austin et al., 1990, Bleddyn et al., 2001, Campanini, 2006), che esercita e promuove ad esercitare attraverso una sequenza di attività e responsabilità.

4.6 Fonti normative

Oltre ai programmi regionali per l'attuazione della legge n. 112/2016 ed eventuali ulteriori specifiche delibere sul «durante, dopo di noi», occorre anche verificare le leggi regionali e delibere sulla presa in carico (per esempio quelle di recepimento della legge n. 328/00) e quelle sul progetto individuale, onde verificare se siano intervenute declinazioni rispetto al case manager.

Vedasi per esempio la DGR n. 392/2013 della Regione Lombardia che individua il case manager per le persone nello spettro dell'autismo, precisando che lo stesso deve:

- mantenere una relazione costante con l'utente e la sua famiglia, svolgendo la funzione di intermediazione tra l'utente e l'esterno;
- seguire con i familiari le procedure per l'attivazione degli interventi e delle risorse previste nel Progetto Individuale;
- rapportarsi con gli altri referenti dei servizi attivati, per la salvaguardia delle attese dell'utenza;
- sostenere l'empowerment della famiglia e della rete;
- monitorare l'andamento del Progetto Individuale, adeguandolo ai bisogni in evoluzione e valutando il grado di miglioramento degli aspetti dell'interazione, della comunicazione e degli aspetti cognitivi ed emotivi;
- verificare gli esiti dell'intervento.

CAPITOLO V - PROGETTO INDIVIDUALE E MATRICI ECOLOGICHE E DEI SOSTEGNI 3.0

Anffas ha sviluppato e implementato negli anni, il software "Matrici ecologiche e dei sostegni", giunto oggi alla sua terza versione.

"Matrici ecologiche e dei sostegni" (maggiori informazioni reperibili qui) è uno strumento interattivo che orienta logicamente e documenta, secondo un approccio evidence-based, il piano individualizzato dei sostegni ed il progetto individuale di vita previsto dall'art. 14 della L. 328/00, nonché l'attuazione delle misure previste dalla legge 112/2016 "Durante e Dopo di Noi" nella prospettiva del rispetto dei diritti umani e del miglioramento della Qualità di Vita per le persone con disabilità, in particolare intellettive e con disturbi del neurosviluppo.

Tale strumento, pertanto, permette di costruire il progetto individuale, personalizzato e partecipato, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia in modo guidato, a partire da valutazioni che analizzano in modo approfondito la persona sotto i molteplici punti di vista al fine di fornire risposte adeguate ai molteplici bisogni e, in definitiva, migliorare quanto più possibile la qualità della vita della persona stessa.

Di seguito riportato un progetto di vita realizzato e compilato in maniera automatica dal sistema "Matrici ecologiche e dei sostegni" all'esito del processo valutativo. Rappresenta uno schema di progetto di vita redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 L. 328/2000 nonché della legge 112/2016.

<u>NB</u> per i progetti ex art. 14 della L.328/00 non contenti le misure ex lege 112, si dovrà fare riferimento ad altra procedura e schema non riportata nella seguente guida, rivolgendosi alla sede di Anffas Nazionale.

PROGETTO INDIVIDUALE E PERSONALIZZATO REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 L. 328/2000 NONCHÈ DELLA LEGGE 112/2016 DEL/DELLA SIG/SIG.RA

PROPOSTA REALIZZATA DALL'UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DI

PROGETTO N. _____

REDAZIONE CONCLUSA IN DATA _____

COMPOSIZIONE DELL'UNITÁ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

Qualifica	Nome e Cognome	Ente di	Recapiti

		Individuazione del dir	itto d	i acce	sso			
al finanziamento delle misure individuate dalla Legge 112/2016								
		e dal D.M. 26 nove	mbre	2016				
R	equisiti obbligator			SI	NO	NOTE		
1	Riconoscimento e 104/1992	x art. 3, comma 3, legg	je					
	Condizione di disa	bilità non derivante da	al					
2		mento o da patologie						
	connesse alla seni	lità						
U	Iteriore condizione	e obbligatoria da indic	are	SI	NO	NOTE		
tr	a quelle sotto ripo	rtate						
	mancanza di entrambi i genitori							
	genitori non in gra	ndo di fornire l'adeguat						
3	sostegno genitoria	ale						
	prospettiva del ve	nir meno del sostegno						
	familiare							
			appa	rtene	nza			
P	sicologo							
E	ducatore							
Professionale								
A	ssistente sociale							
						l .		
La	a persona oggetto	della valutazione						
n	nssiede i requisiti	di accesso alla Legge 1	127					

La persona oggetto della valutazione	
possiede i requisiti di accesso alla Legge 112?	
In caso negativo, tali requisiti sono	
in caso negativo, tan requisiti sono	
perseguibili?	
In caso positivo, indicare quali attività porre	
in essere per l'ottenimento dei requisiti	
In caso negativo, la persona/chi la	
rappresenta, consapevole di non possedere i	

requisiti per accedere alle misure previste dalla l.112/16, richiede comunque di procedere alla valutazione multidimensionale ai fini della redazione del progetto individuale e personalizzato per il "durante e dopo di noi" e da gestirsi al di fuori della l.112 o a titolo privato

	Priorità di accesso alle misure							
	CONDIZIONE DI PRIORITÀ	SI/NO	NOTE					
1	Persona con disabilità grave mancante di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali o patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione delle condizioni di disabilità.							
2	Persona con disabilità grave i cui genitori per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire lo ro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa							
3	Persona con disabilità grave, inserita in struttura residenziale con caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare							
4	Altri elementi di maggiore urgenza valutati dalla UVM (art. 4, comma 2, D.M.)							

5	Esonero dai criteri di priorità	

DIRITTO DI ACCESSO INDIPENDENTEMENTE DAI CRITERI DI PRIORITÀ	SI	NO	NOTE
La persona può beneficiare direttamente di una progettualità costruita su un patrimonio reso disponibile dalla famiglia o da rete associativa di famiglie per le finalità previste dalla l.112/2016 e dal D.M. 23 novembre 2016.			
NB Tale condizione dà diritto all'accesso alla progettualità, a prescindere da qualunque criterio di priorità			

Dati e informazioni generali							
DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO DEL PROGETTO							
Cognome Nome Codice fiscale							
Luogo di Nascita	Data di Nascita	Residenza					
Domicilio	Recapito telefonico	Recapito mail					
Stato civile	Consegna informativa sul trattamento dati	Consenso al trattamento dei dati					
Misura di protezione giuridica	Situazione lavorativa						

	INFORMAZIONI SUI GENITORI								
	Nome e cognom e	Data di nascita	In vita	Convivenza	Livello autonomia	Contatti			
Madr									
е									
Padre									
Note									

ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI/NON CONVIVENTI DI RIFERIMENTO

Nome e cognome	Data di nascita	Grado di parentela	Convivenza	Salute e autonomia	Recapiti				
Note									
	FIGURE DI RIFERIMENTO PER IL BENEFICIARIO DEL PROGETTO								
Ruolo	Nome (e Cognome	Conta	atti	Note				

ENTI DI RIFERIMENTO PER IL BENEFICIARIO DEL PROGETTO						
Ente	Denominazione	Contatti e referente	Altre informazioni utili			
Erogatore pubblico di servizi						
Erogatore privato di servizi accreditato/ contrattualizzato /convenzionato con il pubblico						
Erogatore privato di servizi non accreditato/ contrattualizzato/ convenzionato con il pubblico						
Erogatore di sostegni informali						
Ente del Terzo settore di riferimento						

CERTIFICAZIONI E ALTRI RICONOSCIMENTI							
Tipo	SI/NO	Data del documento/ decorrenza del riconoscimento	Altro/Specificare				
Invalidità civile							
Indennità accompagnamento							
Sordità civile, cecità civile							
Invalidità ordinaria							
Indennità comunicazione							
Legge 104/1992							
Riconoscimento Inail							
Legge 68/99							
Riconoscimento disabilità gravissima ex DM 26 settembre 2016							
Esenzione ticket.							
Agevolazioni fiscali							
Altro							

DATI RELATIVI ALL'AMBITO SCOLASTICO				
CERTIFICAZIONI AI FINI SCOLASTICI				
Tipo Data del documento Altre informazioni				

Diagnosi funzionale		
Certificazione della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica		
Profilo di funzionamento		
PEI		
Altri Certificati		
	SOSTEGNI SCOLASTIC	1
Тіро	n. ore/altro	Ulteriori informazioni
Sostegno didattico		
Assistenza per l'autonomia e/o la comunicazione		
Assistenza igienico personale		
assistente educativo per relazioni personali a scuola		
Trasporto scolastico		
Altri sostegni scolastici		
AL	USILI E SUSSIDI DIDAT	ГІСІ
Descrizione	Finalità	altro
	DATI SOCIO CULTURAI	LI
Percorso scolastico e livello di istruzione		

DATI RELATIVI ALLA SALUTE

Attività lavorativa o similare

Tessera sanitaria	
Struttura ospedaliera di riferimento	
Centro Salute Mentale/NPIA	
Distretto sociosanitario	
Diagnosi (ICD9)	
Diagnosi (ICD10)	
Diagnosi (DSM5)	
Eventi significativi relativi allo sviluppo e storia personale	
Anamnesi patologica remota	
Anamnesi patologica prossima	
Anamnesi psico-patologica	
Farmaci	
Ausili/protesi/ortesi/ presidi	
Altri dati relativi alla salute	

CONDIZIONI ABIT	TATIVE O DI RICOVERO
Con chi e dove vive la persona?	

La persona vive in (abitazione di	
proprietà, locazione, ecc.):	
In caso di struttura abitativa	
comunitaria, specificare se le	
caratteristiche sono molto lontane	
da quelle che riproducono le	
condizioni abitative e relazionali	
della casa familiare	
Indicare la dislocazione nel territorio	
dell'abitazione o della struttura di	
residenza	
Nell'abitazione in cui la persona vive	
sono presenti barriere	
architettoniche o di altro tipo?	
In caso affermativo, quali sono le	
barriere architettoniche o di altro	
tipo che limitano l'autonomia o la	
piena fruizione?	
Il luogo in cui la persona vive ha	
adattamenti domotici?	
È presente l'ascensore (indicare se è	
necessario e accessibile)?	
Piano della abitazione?	
Altre considerazioni rispetto	
alle condizioni abitative	
Giudizio sintetico sull'idoneità	
soggettiva	
Motivi del giudizio	
Come vorrebbe abitare la persona?	
La persona intende abitare da sola?	
Vi è la disponibilità a vivere insieme	
ad altre persone con disabilità?	
•	

Specificare se si intendono attivare,		
a breve/medio termine, i percorsi		
previsti dalla l. 112/2016 sul c.d.		
"durante e dopo di noi"		
In caso positivo, descrivere		
sinteticamente gli obiettivi e le		
finalità espressi dalla persona e dalla		
famiglia		
Vi è l'intenzione da parte della		
persona e della famiglia di mettere a		
disposizione un proprio immobile		
per l'attivazione delle misure ex l.		
112/2016		
In caso positivo, descrivere		
sinteticamente come si intende		
realizzare tale progettualità		
RIEPILOGO CONDIZIONI ABITATIVE E DI RICOVERO		

DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA - PATRIMONIALE PERSONALE E FAMILIARE				
PENSIONE INDENNITÀ O ALTRE ENTRATE				
Le risorse economiche personali di	cui dispone sono			
considerate sufficienti a soddisfare	le primarie esigenze			
individuali?				
In caso affermativo, vi è la disponib	oilità a mettere a			
disposizione, in tutto o in parte, rise	orse proprie per			
l'attuazione del Progetto Individuale?				
Quale importo intende destinare delle proprie risorse al				
Progetto Individuale?				
	POLIZZE			
Polizze assicurative volte alla				
tutela della persona beneficiaria				
del progetto				
Altre polizze				

ISEE			
ISEE ordinario/familiare			
ISEE per prestazioni socio sanitarie			
ISEE per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale			
Note			
BI	ENI IMMOBILI		
Beni immobili			
BENI MOBILI E DISPONIBILITÀ FINANZIARIA			
Beni mobili registrati			
Disponibilità liquide			

PROGETTI IN ATTO				
Piano individualizzato dei sostegni	Elencazione dei sostegni previsti dal piano	Frequenza e durata di ciascun sostegno	Obiettivo dei sostegni	Finanziamento del progetto
P.R.I. (Progetto				
Riabilitativo				
Individuale)				
P.D.T.A. (Piano				
Diagnostico				
Terapeutico				
Assistenziale)				
P.A.I. (Piano				
Assistenziale				
Individualizzato)				
P.E.I. scolastico				
(Progetto				
educativo				
individualizzato)				

P.S.A. (Piano		
Socio		
Assistenziale		
nell'ambito del		
progetto Home		
Care Premium		
INPS)		
Progetto di vita		
indipendente		
maipendente		
Progetti di		
inserimento		
lavorativo		
Altri progetti		

STRUMENTI DI PROTEZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO					
	PER IL "DOPO DI NOI"				
Istituto Data atto Beni conferiti					
Trust					
Contratto di affidamento fiduciario					

Vincolo destinazione	

	Finalità generale espressamente indicata nell'atto
	Soggetto coinvolto nel raggiungimento delle finalità
Soggett	o preposto al controllo delle obbligazioni imposte con l'atto
	Funzionalità e bisogni specifici descritti
Attività	previste per garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni
Atti	vità finalizzate a ridurre il rischio di istituzionalizzazione

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE				
ELENCO TEST E QUESTIONARI UTILIZZATI				
Nome strumento	Data del rilevamento	Referente	Osservazioni	

L	1		
RIE	PILOGO VALUTAZION	E MULTIDIMENSI	ONALE

ı	ELENCO DEI SOSTEGNI RIPROGRAMMATI O DA ATTIVARE ALLA LUCE DEGLI OBIETTIVI							
OBIETTIVI	DOMINIO QDV / AREE L.112	SOSTEGNO	MISURA L.112	INDICATORE DI ESITO PER SUCCESSIVA VERIFICA	NOTE SU ATTIVAZIONE DEI SOSTEGNI			

PROGRAMMA DI VERIFICA SULL'EFFICACIA DEI SOSTEGNI ED INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DA UTILIZZARE

PROGETTAZIONE DEI SOSTEGNI RIEPILOGO E BUDGET DI PROGETTO

RIEPILOGO SOSTEGNI FORMALI E INFORMALI CON OBIETTIVI E COSTI

Sostegno	Obiettivo del sostegno	Erogatore del sostegno	Costo / Aggregato in	Note costo
			€	
			€	

RIEPILOGO SERVIZI/PRESTAZIONI/ATTIVITÁ CON COSTI E FREQUENZA								
Servizio/prestazione/ attività Sostegni annuo economica costo								

	RIEPILOGO COSTO DEI SOSTEGNI							
Sostegno non aggregato / Aggregato re	costo	Risors e propri e	Risors e familia ri	quota	quota sociale		Fond o L.112	Altr o
	€	€	€	€	€	€	€	€

	€	€	€	€	€	€	€	€
	€	€	€	€	€	€	€	€
TOTALE								

BUDGET DI PROGETTO					
Riepilogo risorse economiche atte a garantire la fruibilità dei sostegni					
in	dicati				
Risorsa	€/anno				
Risorse proprie					
Risorse familiari					
Risorse pubbliche ambito Sanitario					
Risorse pubbliche ambito Sociale					
Risorse pubbliche ambito Socio-					
sanitario					
Compartecipazione					
Fondo legge 112					
Altro					
Totale annuo contributi					
Totale annuo "Altri costi					
persona"					
Totale annuo "Altri costi					
strutture interessate"					
Totale annuo "Costi generali					
soluzione alloggiativa					
comunitaria"					
Riepilogo risorse Umane atte a garantire la fruibilità dei sostegni indicati					

Sostegno	Qualifica	Frequenza e durata attività	Ore	€/anno
Totale Riepilogo risorse st		ologiche atte a ga	rantire la	fruibilità dei
Risorsa strumenta	le/tecnologica	Codic	e/riferime	ento
Totale				

Riepilogo
RIEPILOGO DI QUANTO EMERSO NELLA PROPOSTA DI PROGETTO
INDIVIDUALE

MATRICISTA MANAGER (RESPONSABILE DELL'EQUIPE) NOMINATO						
DESCRIZIONE COMPITI ASSEGNATI	RECAPITI - RIFERIMENTI - ALTRO					

NOME E COGNOME DENOMINAZIONE FORNITORI SOSTEGI	SINTETICA DEL	RECAPITI E CONTATTI

NOTE	

ALLEGATI APPENDICI - PROGETTI - PIANI DEI SOSTEGNI			
N.	Allegato	Descrizione	Data compilazione

FIRME

Il documento si compone di (numero)pagine compresa la presente			
	Nome e cognome	Qualità	Firma

Case Manager			
Componente UVM			
Componente UVM			
Beneficiario			
Famiglia			
Data definizione della proposta di progetto individuale			

SEZIONE RISERVATA AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DATI RELATIVI ALL' ISTANZA In qualità di Istanza presentata da In data Termine di **Amministrazione** conclusione Responsabile del procedente procedimento del procedimento Modalità di Destinatari Oggetto presentazione dell'istanza dell'istanza dell'istanza

С	OMPOSIZIONE DELL'UVM
	PUBBLICA
	Componente Clinica
Nome e cognome:	Qualifica:
	Componente Sociale
Nome e cognome:	Qualifica:
	Beneficiario
Nome e cognome:	Qualifica:
	Famiglia
Nome e cognome:	Qualità:
	Scuola

Nome e	Nome e cognome: Qualità:				
		A i i	ani/Enti di		
		riferi	oni/Enti di mento		
		Altro)		
Cá	ase Manager res	ponsabile dell	a proposta di Prog	etto Ir	ndividuale
			i dei fornitori dei s		
		<u>·</u>	SER NOMINATO		
DESCR	DESCRIZIONE COMPITI ASSEGNATI RECAPITI - RIFERIMENTI - ALTRO			ENTI - ALTRO	
	DA	TE E NOTE SU	JLLE VALUTAZION	I	
Date de	gli incontri dell'l	J.V.M.		Note	
		1			
VALUTAZIONE CONCLUSIVA DELL'UVM PUBBLICA					
DOCUMENTI ACQUISITI DURANTE L'ISTRUTTORIA					
N.	Allegato	Descrizione		Data compilazione	

FIRME

Il documento si compone di numerocompresa la presente				
	Nome e cognomen	Qualifica	Firma	
Data definizione del Progetto Individuale				

Per scaricare questi contenuti

Inquadra il QR-CODE con il tuo smartphone e scarica la versione online



